



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Dogana 4.0 ***La sfida del nuovo Codice*** ***Doganale UE***



CONFINDUSTRIA

Teresa Alvaro

Direttore Centrale Tecnologie per l'Innovazione

CDU – Una visione d'insieme

- Codice Doganale dell'Unione- CDU
- Regolamento d'esecuzione - RE
- Regolamento Delegato- RD
- Regolamento Delegato Transitorio- RDT
- Work Programme – WP

Versus **816** pagine della versione iniziale del previgente Codice
Reg COD 2913 +Reg DAC 2454
(versione consolidata 1210 pagine)

Già in lavorazione emendamenti al CDU ... mancano ancora **Linee Guida** e **Prassi Nazionale**

Strategia: ridurre il costo dell'incertezza ed il peso della burocrazia lungo tutto il percorso di adeguamento al CDU che si protrarrà fino al 2020 sostenendo lo sviluppo della dogana elettronica in *partnership con le imprese*



Il nuovo Codice – visione d'insieme

WP scandisce i rilasci dei sistemi informatici a supporto ed è soggetto a revisione annuale.

La versione «corrente» in Decisione (UE) n. 255/2014 approvata l'8 marzo in corso di pubblicazione prevede per le principali «semplificazioni»:

- AES (Sistema Automatizzato di Esportazione) e NCTS (Nuovo Sistema di Transito Automatizzato): rilascio dal 1/10/2019 al 2/3/2020
- Sdoganamento centralizzato all'import e ICS 2 (Sistema di Controllo delle Importazioni): rilascio dal 1/10/2020 fino alla data ancora da stabilire nelle specifiche di progetto comunitarie.

Linee Guida, ovvero guida operativa condivisa tra Commissione, SM e Trade Contact Group - In preparazione – attivi 10 Working Group

Il nuovo Codice – visione d'insieme


Quindi, piena e completa applicazione delle semplificazioni previste dal Codice è subordinata alla realizzazione dei sistemi informatici a supporto, guidata dal WP.

Sebbene il codice stabilisca la data del 31.12.2020 per l'ultimazione dei sistemi informatici, il WP per ICS fase 2 e Sdoganamento Centralizzato all'import **non ha ancora definito la data di fine realizzazione** (cfr. slide precedente).

Quindi TDA e Titolo IX (disposizioni finali) del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (DA) costituiscono il quadro di riferimento per **almeno** 5 anni.

Dogana elettronica transeuropea – ecustoms

A che punto siamo veramente?




**Siamo in una situazione di stallo
Anzi, di ritorno al passato!
RDT apre molti spazi a
operazioni su carta!**

La Dogana elettronica transeuropea che avrebbe dovuto garantire pari opportunità agli operatori e medesimo livello di controllo in ogni punto dell'UE è ancora in gran parte da realizzare.

Trasformare questo vincolo in opportunità
Abbiamo un vantaggio competitivo

eCustoms.eu VS eCustoms.it



Innovazioni «made-in-Italy» anticipando eCustoms che verrà

La disponibilità in anticipo dei dati dei manifesti, integrati con le informazioni di sicurezza, rappresenta la **keystone** per le principali innovazioni

Customs Single Window





Sdoganamento in mare



Supply chain digitale
- Fast corridor




Vision: da eCustoms.it a Customs 4.0



Type of goods: Smartphone
Brand: A.C.M.E.
Origin: Smartland
Destination: Earland
Transported by: Ship
Certifications:
Health Ministry...OK
Communication Ministry...OK
ISO 14067...OK
...
...
...



La trasformazione digitale : Industry & Logistic 4.0




Paradigma ONCE : unico invio - unico controllo



INTERNET OF GOODS (IoG)

TO RUN



Dati per adempimenti
forniti direttamente dalle
«merci» e dagli attori della
catena logistica



**Gli attori della catena ottengono di ritorno le informazioni
(di competenza) sullo stato della spedizione.**

*Tracking e tracing della merce
in real time.*

Un esempio: *i fast corridor*
realizzati per il trasporto su
gomma, su ferro e per il
trasporto combinato
(fast corridor intermodali)

Analisi di impatto – Un passaggio *soft* al nuovo codice

Le disposizioni dell'UCC da applicare dal 1° maggio 2016 a maggiore impatto sull'operatività dell'utenza riguardano :

- **Eliminazione delle procedure di domiciliazione che interessano circa l'85% delle dichiarazioni.** Nel 2015, 4.500.000 dichiarazioni import e 11.000.000 di export
- **Presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione solo nel caso di controllo.**
- **La nuova disciplina della rappresentanza**

Analisi di impatto

Nel Titolo IX (Disposizioni finali) del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (DA) sono stabilite le disposizioni da applicarsi nel periodo transitorio per il trattamento delle autorizzazioni valide al 30 aprile 2016, che danno titolo ad utilizzare procedure semplificate.

Le autorizzazioni vigenti rimangono valide fino al *reassessment* da ultimare entro il 1° maggio 2019, **ma l'utilizzo dell'autorizzazione deve rispettare le nuove regole del UCC.**

L'ufficio doganale può procedere al *reassessment in anticipo rispetto a tale termine* ma la validità dell'autorizzazione, per evitare disparità di trattamento, può essere differita alla data di conclusione di tutti i *reassessment*.

Nella tavola di corrispondenza dell'allegato 90 al DA, per ciascuna autorizzazione concessa a norma dei regolamenti precedenti, sono associate le disposizioni applicabili nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione.

Analisi di impatto

Estratto ragionato da Allegato 90 DA

<p><i>Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93</i></p>	<p><i>Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447</i></p>	<p>ndr</p>
<p>Autorizzazioni per "procedura di domiciliazione" (articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, da 263 a 267, da 272 a 274, da 276 a 278, da 283 a 287 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazioni per «iscrizione nelle scritte del dichiarante» (articolo 182 del codice, articolo 150 DA e articoli da 233 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)</p> <p>oppure</p>	<p>Entry In Declarant's Records</p> <p>(EIDR)</p>
	<p>autorizzazione per "dichiarazione semplificata"</p>	<p>Dichiarazione semplificata (con dati e documenti ridotti)</p>
	<p>e/o luogo designato o approvato (articolo 139 del codice e articolo 115 del DA)</p>	<p>Procedura Ordinaria (Dich. Normale)</p> <p>(ORD C/O LUOGO)</p>

Analisi di impatto : **IMPORT EIDR vs ORD C/O LUOGO**

L'istruttoria per concedere l'EIDR art. 182 UCC prevede la verifica dei requisiti previsti all'art. 150, par.1 del Reg. Delegato (UE) 2015/2446: assenza di violazioni gravi o ripetute, idonei sistemi di gestione delle scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti, rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

EIDR prevede che il **titolare dell'autorizzazione che coincide con il dichiarante**:

1. Notifichi l'avvenuto arrivo delle merci e simultaneamente iscriva nei propri registri almeno i dati della dichiarazione doganale semplificata ed eventuali documenti giustificativi;
2. Presenti la dichiarazione complementare entro 10 giorni dalla data dello svincolo.

La **soluzione transitoria per EIDR prevista dall'art. 21 del TDA** che ricalca le procedure utilizzate in Italia prima della digitalizzazione delle domiciliate (preavviso cartaceo, iscrizione nei registri, dichiarazione complementare "4 S") **farebbe decadere tutte le facilitazioni oggi disponibili** basate sul dialogo in tempo reale (controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, sdoganamento in mare, fast corridors, ecc.)

Analisi di impatto : EXPORT EIDR vs ORD C/O LUOGO

Va anche sottolineato che **la quasi totalità delle esportazioni non può beneficiare dell'EIDR** in considerazione delle **esclusioni previste** all'art. 150 par. (4) e (5) del Regolamento Delegato (EU) 2015/2446 (mancanza dati ECS e EMCS) e agli artt. 263 e 264 dell'UCC (dichiarazione pre-partenza).

Quindi questa importante semplificazione non può essere concessa per le merci in export che richiedono i dati S&S. Di conseguenza la quasi totalità delle esportazioni dovrà essere gestita in procedura ordinaria. Il sistema doganale italiano garantendo la gestione integrata della S&S nel processo di sdoganamento in **ordinaria** e in **ordinaria presso luogo approvato** offre agli operatori procedure digitalizzate già in linea con le nuove norme.

Analisi di impatto: EIDR VS ORD C/O LUOGO

La procedura **ORD C/O LUOGO** coincide sostanzialmente con gli attuali processi per le “domiciliate”, in quanto il “**luogo approvato**” è assimilabile all’attuale “**luogo autorizzato**” presente nelle vigenti autorizzazioni alla domiciliazione.

Optare per tale soluzione determina:

- 1. contenuti impatti sull’utenza in import e in export**
- 2. mantenimento delle facilitazioni nazionali (controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, fast corridors, sdoganamento in mare, ecc.) e di quelle in via di recentissima estensione (controllo automatico della liquidazione dei diritti)**
- 3. opportunità di concedere ulteriori facilitazioni grazie al livello di digitalizzazione raggiunto dalla dogana italiana, anticipando lo sviluppo di *eCustoms***

Contenere l'impatto e recuperare competitività

Per offrire entro il 1° maggio 2016 procedure conformi all'UCC contenendo l'impatto sugli operatori le “domiciliate” saranno reinquadrate dall'Agenzia nella procedura ORD C/O LUOGO.

Quindi, dal 1° maggio 2016 **le attuali dichiarazioni di import/export in procedura di domiciliazione assumono la veste di “dichiarazioni ordinarie in dogana”** con merci presentate in “*altro luogo approvato dalle autorità doganali*” (art. 139/UCC). Pertanto possono essere dichiarati tutti i regimi doganali a prescindere dall'attuale contenuto delle autorizzazioni.

Pertanto, i vincoli imposti dal codice, grazie alle innovazioni sviluppate dall'Agenzia, potranno essere trasformati in opportunità di crescita.

CDU – Le nuove procedure: Ordinaria c/o Luogo

DOMICILIATA (prima del 1° maggio 2016)

- *Dichiarazioni di Import e Export* : invio collegato a fascia oraria di operatività dell'ufficio controlli
- *Dichiarazioni di Export rese da AEO*
Invio H24
- *Dichiarazioni di Transito*: Invio H24 solo per T2
- Uso del Fascicolo Light
- Sdoganamento presso il luogo approvato
- Svincolata/Non svincolabile nei tempi di intervento registrati nell'autorizzazione

ORDINARIA C/O LUOGO

- Invio H24 per TUTTE le dichiarazioni di Import, Export e Transito
- Svincolata/Non svincolabile immediato
- Consultazione esito CDC sul Portale
- Download del prospetto di svincolo/DAE/DAT dal portale
- Stessa incidenza degli attuali controlli
- Uso del fascicolo light oppure Fascicolo elettronico
- Se utilizzato FE tracciabilità del workflow dei controlli sul PORTALE
- **Nuovi tracciati già disponibili**
- **A breve nuove applicazioni da testare su sistema di addestramento**

CDU – Le nuove procedure: Ordinaria in Dogana

ORDINARIA (prima del 1° Maggio 2016)

- Convalida in dogana
- Presentazione sistematica del fascicolo cartaceo
- Svincolo in dogana

ORDINARIA IN DOGANA

- Presentazione telematica delle Dichiarazioni di Import, Export e Transito H24 – **merci devono essere presentate in dogana**
- **SE UTILIZZATO Fascicolo Elettronico :**
 - Eliminazione della "convalida" in dogana
 - Esito CDC sul PORTALE
 - Svincolo immediato se CA (salvo controlli di altre amministrazioni o di controllo sicurezza)
 - Se CD controlli eseguiti su Fascicolo Elettronico e se conforme svincolo immediato
- in più :
 - Per *TRANSITO/EXPORT*
 - Se CA rilascio immediato del movimento
 - Se CA per EXPORT con contratto di trasporto unico Visto Uscire immediato
 - tracciabilità del workflow dei controlli sul PORTALE
- Download del prospetto di svincolo/DAE/DAT dal portale
- **Nuovi tracciati già disponibili**
- **A breve nuove applicazioni da testare su sistema di addestramento**

Benefici

- Adeguamento «*soft*» al nuovo codice abbinato a nuove facilitazioni/semplificazioni
- Riduzione del carico di lavoro del *front office* e conseguente recupero di risorse da destinare al presidio dei controlli H24
- Riduzione di tempi e costi per le imprese grazie ad eliminazione obbligo di presentarsi in dogana per ottenere esito CDC e svincolo nel caso di CA o CD conforme
- Estensione generalizzata di sdoganamento H24
- Fascicolo della dichiarazione da controllare consultabile su AIDA da competenti uffici territoriali e centrali - presupposto per sdoganamento centralizzato ELETTRONICO nazionale -
- “Colloquio” via portale tra dogana e dichiarante per favorire la trasparenza e la tracciabilità nel workflow dei controlli (richiesta di ulteriore documentazione, di messa a disposizione delle merci, ecc.).
- Tracciabilità dei «*bottlenecks*» del ciclo di sdoganamento per intervenire e ridurre il “*time release*”.

CDU – La Rappresentanza

"Chiunque ha diritto di nominare un rappresentante diretto o indiretto per le sue relazioni con le autorità doganali"

L'esercizio della rappresentanza indiretta è libero per i soggetti stabiliti in Italia.

Per i soggetti stabiliti in altro SM l'esercizio della R.I. è subordinata al possesso degli stessi requisiti richiesti per la diretta

Per quanto attiene alla **nuova disciplina per la rappresentanza in dogana** è costituita in AIDA una nuova banca dati contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza .

La citata banca dati è precaricata con le informazioni in possesso dell'Agenzia, inserendo, **in qualità di rappresentanti diretti**, ai sensi del CDU e delle disposizioni nazionali:

- **i Doganalisti iscritti all'albo**
- **i Centri di Assistenza Doganale – CAD, iscritti all'albo**
- **i soggetti attualmente titolari di certificazione AEOC o AEOF, rilasciata in Italia o in un altro Stato Membro**

I KPI 2015

Sdoganamento in mare: 16 porti attivi, 1086 navi autorizzate nel 2014, 2008 navi autorizzate nel 2015 e 443 navi autorizzate nei primi 3 mesi del 2016

17 Fast Corridors: oltre 2000 km di corridoio, stradale e ferroviario, che ha permesso la circolazione di 727 container nel 2015 e 899 containers nei primi 3 mesi del 2016

Nel 2014 il 96,84% delle dichiarazioni doganali aventi esito CA (oltre 17 milioni) e nel 2015 il 96,96% (di oltre 18 milioni di DD), è stato svincolato dal Circuito di Controllo Automatizzato in un tempo inferiore ai 5 minuti migliorando l'efficacia dei controlli.

Gli esiti del Circuito Doganale di Controllo

2014: CA: 97,33% - CD: 1,59% - VM: 1,04% - CS: 0,04%

2015: CA: 97,45% - CD: 1,56% - VM: 0,95% - CS: 0,03%



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Grazie per l'attenzione!

www.agenziadoganemonopoli.gov.it